

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Mauro Orefice	Presidente
Dott. Pasquale Daddabbo	Componente
Dott. Aurelio Laino	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 34058 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Puglia nei confronti di:

I. L., nata a Omissis il Omissis (c.f. Omissis) ed ivi residente in Omissis /bis - Località Torre a Mare, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dionigi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via Fornari n. 15/a.

Visto l'atto di citazione depositato il 24.1.2018 presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 31.5.2018, il relatore, Cons. Aurelio Laino, la Procura, in persona del V.P.G. Carlo Picuno e il difensore della convenuta.

FATTO

La presente iniziativa risarcitoria prende abbrivio dalla comunicazione con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari notiziava quella contabile circa un'ordinanza emessa, in data 13.4.2016, dal g.i.p. del predetto capoluogo, che disponeva gli arresti domiciliari a carico, tra gli altri, di I. L. , nell'ambito del p.p. n. 19166/2014 r.g.n.r., a sua volta riguardante una più vasta indagine relativa all'alterazione degli esami per l'abilitazione forense, sessione 2014/2015, tenutasi nella suddetta città.

Tale procedimento - evidenzia il requirente contabile - risulta esitato, allo stato, nella condanna, tra l'altro, dell'odierna convenuta, con rito abbreviato, giusta sentenza del 27.7.2017, per il reato p. e p. dall'art. 640 c.p., di cui al corrispondente capo di imputazione (lettera h), essendosi penalmente accertato che costei, nella sua qualità di istruttore direttivo in servizio presso l'ufficio legale e contenzioso dell'A.DI.SU. Puglia, si sarebbe più volte allontanata arbitrariamente dal luogo di lavoro, consentendo l'utilizzo del proprio *badge* da parte di soggetti non legittimati, così inducendo in errore l'amministrazione di appartenenza circa l'effettiva prestazione lavorativa svolta e lucrando indebitamente un maggior compenso con pari danno per l'Università degli Studi di Bari.

L'informativa di reato redatta dai Carabinieri e recante prot. n. 69/61-7 del 27.3.2015, cui è unita pertinente documentazione, compendia l'esito delle indagini penali svolte; dalle stesse emerge che:

- la p.g., nell'ambito delle suddette indagini, aveva effettuato l'intercettazione telefonica delle utenze telefoniche mobili utilizzate da xxxxxxxx, responsabile della didattica del dipartimento di giurisprudenza dell'ateneo barese e dalla xxxxx I. L., nella veduta qualità;

- da tali captazioni si sarebbe evinto che sia la xxxxx che la I. L. avevano, in più occasioni, falsamente attestato la loro presenza in servizio facendo timbrare il proprio cartellino a colleghi di lavoro;

- la p.g., dunque, richiedeva all'area personale dell'Università di Bari, il cartellino periodico relativo alle presenze in servizio della I. L. all'A.DI.SU. dal 1.11.2014 al 31.1.2015;

- attraverso l'analisi delle celle telefoniche cui si era agganciata l'utenza della I. L., si giungeva alla conclusione che, dal 24.11.2014 al 22.1.2015, a fronte dell'orario indicato sul cartellino marca tempo, la stessa aveva abbandonato il posto di lavoro anticipatamente.

Evidenzia la Procura, al riguardo, che lo stesso g.i.p., nell'ordinanza cautelare, avrebbe avallato siffatto quadro investigativo, stigmatizzando come, durante le giornate in cui si svolsero le prove di esame dell'abilitazione forense, mentre le indagate erano costantemente impegnate nelle illecite attività di acquisizione di informazioni dai correi e di predisposizione degli atti falsi necessari per far giungere ai candidati gli elaborati da presentare alla commissione, le stesse risultassero ufficialmente in servizio nelle corrispondenti sedi.

Alla luce delle superiori circostanze, ritiene l'attore pubblico che sussista un danno erariale alle finanze dell'A.DI.SU.-Università di Bari, sotto un duplice profilo.

Il primo è ricollegabile agli emolumenti corrisposti alla I. L. per i periodi in cui la stessa non era presso il suo posto di lavoro, facendo risultare falsamente di aver svolto completamente il proprio orario di servizio. Esso, però, quantificato in € 454,00, risulta integralmente eliso dalla spontanea restituzione di tale somma da parte della prevenuta a titolo di ristoro del danno contestatole dall'A.DI.SU., sì da indurre la Procura a non procedere ulteriormente.

La seconda partita di danno erariale riguarderebbe, a parere del requirente, il danno all'immagine subito dalla p.a., ex art. art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/2001, rapportato ad un multiplo delle utilità indebitamente ottenute dal pubblico ufficiale, quantificato in € 1.360,00. Per tale nocumento la Procura agisce in via risarcitoria innanzi a questa Giustizia.

La convenuta si è costituita tardivamente, con comparsa di mero stile depositata solo il giorno prima dell'udienza, contestualmente presentando istanza di rinvio della discussione della causa sia per impossibilità del suo difensore di approntare una adeguata difesa nell'esiguo termine a sua disposizione, sia per concomitanti impegni di quest'ultimo, quale componente della commissione di esami della cattedra di diritto costituzionale presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari.

All'udienza fissata per la discussione della causa il p.m. ha insistito per l'accoglimento della domanda, opponendosi al richiesto rinvio. Il difensore delegato ha rinnovato tale richiesta, concludendo, subordinatamente, come da comparsa di costituzione.

DIRITTO

Pregiudizialmente in rito, il Collegio ritiene l'istanza di rinvio non accoglibile, stante la sua palese pretestuosità. Per un verso, invero, è fin troppo evidente che, rispettati i termini a comparire, è onere della parte convenuta attivarsi tempestivamente per assicurarsi una adeguata difesa in giudizio al momento della discussione della causa, costituendosi nei termini di legge. D'altro canto, il paventato concomitante impegno professionale, peraltro comprovato da documentazione priva di ogni crisma di ufficialità, non sembra in alcun modo prevalente rispetto a quello di assicurare il patrocinio legale al proprio cliente, essendo il difensore legittimato certamente ad assentarsi alla sessione di esami (o, in alternativa, potendo chiedere la sostituzione con altro collega), quand'anche fosse stata effettivamente necessaria la sua presenza ai fini di validità della seduta, ciò di cui pure si dubita.

Nel merito, la domanda risarcitoria promossa dalla Procura è fondata. In ossequio all'obbligo di sinteticità degli atti processuali stabilito in generale dall'art. 5, comma 2, c.g.c. – e che trova il suo precipitato logico-giuridico, per quanto concerne le sentenze, nel successivo art. 39, comma 2, lett. d), del codice e, soprattutto, nell'art. 17, comma 1, delle relative disposizioni di attuazione - si espongono concisamente, per ragioni di economia processuale, i soli fatti decisivi sulla scorta dei quali questo Collegio è addivenuto alla pronuncia di condanna, richiamandosi, quanto ai principi di diritto cui intende fondare la decisione, ai numerosi precedenti su consimili vicende, parimenti rinviando sinteticamente, ai medesimi fini, alla citazione e ai documenti offerti in comunicazione dall'attore pubblico, sempre in ottemperanza al dettato dell'art. 17, cit.

I fatti di causa, siccome più sopra illustrati e prospettati dalla Procura regionale nella domanda, risultano - anche per l'assenza di contrarie allegazioni in sede giudiziale - ampiamente comprovati, all'uopo rimandandosi all'informativa di p.g. redatta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari versata in atti [cfr. n. 69/61 del 27.3.2015, sub par. n. 5, lett. a)-f), pagg. 10-15] e dalla quale emerge manifestamente che la prevenuta ha compiuto, in concorso con altri soggetti qui non rilevanti, le condotte di assenteismo fraudolento contestate in citazione e sinteticamente più sopra riportate.

Condivisibili, inoltre, in quanto convincentemente espresse, sono le valutazioni dell'omologo materiale probatorio già vagliato in sede penale dal g.i.p. presso il tribunale di Bari, con l'ordinanza cautelare del 13.4.2016 (cfr., in particolare, pagg. 50-51) e dapprima pure richiamate, tesi che ha trovato conferma pure in sede di udienza preliminare, stante la condanna dell'imputata con rito abbreviato, giusta sentenza pronunciata dal g..u.p. il 27.7.2017, in cui la xxxxxxx risulta condannata alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, tra l'altro per l'imputazione di cui alla lett. h) della richiesta di rinvio a giudizio del 14.9.2016, mutuata dalla Procura regionale.

All'uopo, ricordando che le pronunce del giudice penale, se non vincolano quello contabile, stante l'autonomia dei due giudizi - beninteso, nei limiti in cui non vi sia una statuizione di condanna passata in giudicato, ex art. 651 c.p.p. - possono senz'altro ulteriormente corroborare, al pari della restante documentazione, unitamente al residuo corredo probatorio offerto dall'attore pubblico, la tesi accusatoria da quest'ultimo avanzata nel processo di responsabilità amministrativa.

Quanto agli ulteriori elementi dell'illecito erariale per cui si è agito, è a dirsi come il danno all'immagine da c.d. "assenteismo fraudolento", ex art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/01, la cui tutela risarcitoria risulta qui azionata, è da ritenersi esistente e procedibile pure in assenza di una sentenza penale definitiva di condanna (C. conti, SS.RR., n. 1/2015), adoperando i normali criteri equitativi dapprima esistenti (in termini, *amplius* C. conti, Sez. Giuris., Puglia, n. 520/2017), posto che il nuovo (e più stringente) criterio commisurativo di cui all'art. 55 *quater*, comma 3 *quater*, richiamato dall'art. 55 *quinquies*, comma 2, t.u.p.i., entrambi riformulati dalla novella del 2016 (d.lgs. n. 116/2016, modificato dal d.lgs. n. 118/2017), non ha modo di applicarsi, in ragione dell'irretroattività delle modifiche normative e dell'antiorità delle condotte rispetto all'entrata in vigore della novella (novembre 2014-gennaio 2015).

Nè sembrerebbe richiamabile l'analogo criterio del sestuplo dell'utilità ritratta dalla condotta illecita, stabilito in via generale dell'art. 1, comma 1 *sexies*, l. n. 20/94, all'epoca già vigente, posto che tale norma presuppone il passaggio in giudicato della sentenza condanna penale - con le evidenti implicazioni in termini di *clamor fori* - che qui, come chiarito, non c'è.

Applicando i tradizionali criteri commisurativi (oggettivo, soggettivo e sociale), tenuto conto delle funzioni rivestite dalla xxxxxx, della gravità e reiterazione delle condotte da costei perpetrate e

della rilevanza mediatica della complessiva vicenda, può, dunque, convenirsi con la quantificazione del danno (€ 1.360,00), comprensiva però della rivalutazione monetaria, operata dalla Procura in citazione, pari a un multiplo (circa il triplo) dell'utilità ritratta dalla convenuta - la retribuzione giornaliera indebitamente percepita (€ 454 complessivi) - col proprio deprecabile comportamento, chiaramente serbato dolosamente, rappresentando tale somma la spesa che il datore di lavoro-ente pubblico dovrà presuntivamente impegnare per ripristinare la propria immagine presso la collettività, lesa dalla condotta suddetta.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 34058 del registro di segreteria, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,

CONDANNA

I. L. , come sopra meglio generalizzata, al pagamento, in favore dell'ADISU-Università degli studi di Bari, della somma di € 1.360,00 (euro milletrecentosessanta/00), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

Liquida le spese del giudizio da porsi a carico a carico della convenuta soccombente in complessivi €137,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 31 maggio 2018.

Il Relatore-Estensores
(f.to Aurelio Laino)

Il Presidente
(f.to Mauro Orefice)

Depositata in segreteria il 22/10/2018

Il Funzionario
(f.to Dott. Francesco Gisotti)